



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30529** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso in riassunzione depositato il 25.7.2023

e proposto da:

F.E. Omissis, Omissis, **S.M.** Omissis, Omissis e **S.I.** Omissis,

Omissis, nella loro qualità di eredi e legittimari del signor F. S.

Omissis, Omissis, e Omissis, tutti elettivamente domiciliati

presso lo studio degli stessi in Milano, via Borgonuovo, 7/9,

presso gli avvocati Alessandro Bellofiore Briottone (C.F.

BLLLSN67L07B157N - pec

alessandro.bellofiorebriottone@milano.pecavvocati.it -)

Giovannina Ventura (C.F. VNTGNN65T44F537F - pec

giovannina.ventura@monza.pecavvocati.it) e Monica Fasano

(C.F. FSN MNC 68E52 L049I F537F - pec:

monica.fasano@bergamo.pecavvocati.it) che li rappresentano

e difendono per delega in calce al ricorso

contro

	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE”,	
	in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,	
	via Ciriaco il Grande n.21, elettivamente domiciliato presso	
	l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1,	
	rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Peco (p.e.c.	
	avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Roberto Maio	
	in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente	
	dell’I.N.P.S. con atto del notaio <u>Roberto Fantini</u> in data 23	
	gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, allegata alla memoria di	
	costituzione	
	per	
	il riconoscimento a favore del sig. F. S. del trattamento	
	pensionistico a decorrere dal maggio 2016 e fino alla data del	
	Omissis e conseguente condanna dell’INPS a corrispondere	
	agli eredi del pensionato i ratei arretrati e i supplementi dovuti	
	in esito alla riliquidazione, con interessi e rivalutazione come	
	per legge.	
	Visto l’atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi nell’udienza pubblica del 23.1.2024 con l’assistenza del	
	Segretario Elena Esposito l’avv. Giovannina Ventura per i	
	ricorrenti e l’avv. Elisabetta Fabio per delega dell’avv. Giulio	
	Peco per l’INPS.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	2	

	I ricorrenti agiscono quali eredi del sig. F. S. deceduto Omissis.	
	Il <i>de cuius</i> in data 22 aprile 2016 aveva chiesto il	
	riconoscimento della pensione di vecchiaia avendo maturato il	
	relativo requisito contributivo. Con comunicazione in data 24	
	luglio 2017 l'INPS riconosceva la pensione richiesta con	
	decorrenza dal 1° maggio 2017 per un importo di € 1.557,14	
	mensili. In data 27 aprile 2018 il signor S. chiedeva la	
	riliquidazione del trattamento pensionistico, con il computo di	
	alcuni periodi che non risultavano essere stati conteggiati, ma	
	in utilmente. Il signor S. quindi, tramite l'amministratore di	
	sostegno, presentava ricorso avanti al Tribunale di Omissis per	
	ottenere la condanna dell'INPS, a riliquidare e corrispondere la	
	pensione di vecchiaia al ricorrente con decorrenza dal maggio	
	2016, computando i seguenti periodi:	
	- 21.11.1969–28.02.1970, D.L. Omissis, 3 mesi e 1 settimana	
	- 01.07. 1976–13.09.1976, D.L. Omissis, 2 mesi e 2 settimane	
	- 01.06.1977–23.09.1977, D.L. Omissis 3 mesi e 3 settimane	
	- 01.06.1996–30.11.1996, D.L. Omissis 6 mesi	
	nonché i ratei arretrati e i supplementi dovuti in esito alla	
	riliquidazione.	
	Con sentenza n. 236/2022 del 07/11/2022, passata in	
	giudicato in data 7 maggio 2023, il Tribunale di Omissis	
	dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a	
	conoscere del procedimento, sussistendo la giurisdizione	
	esclusiva della Corte dei conti.	
	3	

	Gli eredi di S. F. riproponevano pertanto la domanda avanti a	
	questa Corte con ricorso depositato in data 25.7.2023.	
	Secondo i ricorrenti la data di decorrenza della pensione	
	sarebbe errata non avendo l'INPS tenuto conto di diversi	
	periodi lavorativi del signor S., come sopra elencati, per un	
	totale di oltre 1 anno, 3 mesi e 2 settimane di contribuzione	
	non conteggiata, risultanti dall'estratto contributivo INPS.	
	Hanno chiesto, pertanto, previo accertamento del relativo	
	diritto, la condanna dell'INPS a corrispondere agli eredi del sig.	
	F. S. il trattamento di pensione con decorrenza dal maggio	
	2016 e sino alla data del suo Omissis, computando i periodi:	
	- 21.11.1969–28.02.1970, D.L. Omissis 3 mesi e 1 settimana;	
	- 01.07. 1976–13.09.1976, D.L. Omissis 2 mesi e 2 settimane;	
	- 01.06.1977–23.09.1977, D.L. Omissis 3 mesi e 3 settimane;	
	- 01.06.1996–30.11.1996, D.L. Omissis 6 mesi	
	con i relativi arretrati e supplementi dovuti in esito alla	
	riliquidazione, con interessi e rivalutazione come per legge.	
	L'INPS si è costituito in giudizio con memoria di costituzione e	
	difesa depositata in data 12.1.2024.	
	L'Istituto ha precisato che il sig. S. ha presentato alla	
	competente sede INPS di Milano domanda di pensione	
	anticipata in totalizzazione a decorrere dal 01/07/2016. Per	
	poter accedere alla pensione anticipata, si è avvalso della	
	normativa in materia di totalizzazione di cui al decreto	
	lgs.42/2006, che prevede la possibilità di totalizzare la	

	contribuzione maturata nelle varie gestioni in alternativa	
	all'istituto della ricongiunzione.	
	Il ricorrente era infatti titolare di contribuzione assicurativa sia	
	in gestione privata (F.P.L.D.), sia in quella pubblica (CPDEL).	
	Alla data di cessazione dal servizio, avvenuta il 30/06/2016, il	
	ricorrente vantava una contribuzione totale di anni 41 mesi 2	
	giorni 19, così distinti:	
	- INPS - OMISSIS: anni 21 mesi 11 gg.8 - INPS- CPDEL: anni	
	19 mesi 3 gg.11.	
	Poiché la pensione in regime di totalizzazione comporta	
	l'applicazione di una finestra di 18 mesi a partire dalla	
	maturazione del requisito assicurativo, pari a 40 anni e 3 mesi,	
	la prima decorrenza utile per la pensione è stata determinata	
	al 1/05/2017.	
	Per quanto riguarda la posizione assicurativa della Gestione ex	
	CPDEL l'INPS, dopo aver effettuato il necessario riscontro dei	
	dati riportati nella documentazione cartacea trasmessa	
	(cedolini e modello 101 dell'anno 1996) con quanto presente	
	nelle Banche dati dell'INPS (versamenti contributivi dell'anno	
	1996- denunce assicurazioni minori all'INPS) ha risolto	
	l'anomalia che non consentiva l'accredito della contribuzione	
	per il periodo dal 01/06/1996 al 30/11/1996; di conseguenza	
	con atto del 06/12/2023 si è rideterminata la decorrenza del	
	trattamento pensionistico al 01/11/2016.	
	Per quanto, invece, riguarda la posizione assicurativa della	

	Gestione Privata Omissis l'INPS ha sostenuto che ide	
	periodi contributivi oggetto di domanda non sono conteggiabili ai fini	
	della pensione in mancanza di prova dei versamenti contributivi	
	e in mancanza di documentazione idonea, non essendo	
	sufficiente il libretto di lavoro. Secondo l'INPS, per poter	
	aggiornare l'estratto conto della Gestione Omissis con i due	
	suddetti periodi contributivi il ricorrente avrebbe dovuto	
	produrre, in aggiunta al libretto di lavoro, anche le buste paga	
	e i modelli DM10/DL rilasciati dal datore di lavoro a	
	dimostrazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione	
	dovuta.	
	Infine, l'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale dei	
	contributi.	
	Ha chiesto, quindi, di dichiarare la cessazione della materia del	
	contendere ove parte ricorrente accetti la decorrenza della	
	pensione al 1/11/2016. Qualora, invece, parte ricorrente	
	insista per la decorrenza 1/5/2016, di respingere il ricorso.	
	All'udienza del 23.1.2024 le parti hanno richiamato le	
	conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Dalla documentazione prodotta risulta che l'INPS ha	
	provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente tenendo	
	conto anche del periodo dal 1/06/1996 al 30/11/1996. Per	
	tale aspetto è, quindi, cessata la materia del contendere.	
	6	

	I ricorrenti, tuttavia, insistono per il riconoscimento anche dei	
	periodi che l'INPS non ha conteggiato ossia i seguenti:	
	- 21.11.1969–28.02.1970, D.L. Omissis 3 mesi e 1 settimana;	
	- 01.07. 1976–13.09.1976, D.L. Omissis 2 mesi e 2 settimane;	
	- 01.06.1977–23.09.1977, D.L. Omissis 3 mesi e 3 settimane.	
	Secondo l'INPS, infatti, non vi sarebbe prova che il Omissis sig.	
	S. abbia prestato attività lavorativa in quei periodi.	
	Infatti, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti,	
	nell'estratto conto previdenziale prodotto i periodi di cui sopra	
	non risultano indicati. Giustamente, quindi, spettava ai	
	ricorrenti fornire la prova che il Omissis avesse prestato	
	attività lavorativa in quei periodi, ma la prova non è stata	
	fornita.	
	Ne consegue che, sotto questo profilo il ricorso deve essere	
	respinto.	
	Si dispone la compensazione delle spese vista la reciproca	
	soccombenza, virtuale quella dell'INPS.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	da F.E. S.M. e S. I. dichiara cessata la materia del contendere	
	per il periodo dal 1/06/1996 al 30/11/1996, respinge nel	
	resto.	
	Spese compensate.	

Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2024.

IL GIUDICE

dott. Pia Manni

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 25/01/2024

Il Direttore della Segreteria